



ORIGINALE

## PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

### GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 08 Ottobre 2013

In seduta odierna, alle ore 09:10, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

|    |           |           |   |                 |
|----|-----------|-----------|---|-----------------|
| 1) | BULBI     | MASSIMO   | - | PRESIDENTE      |
| 2) | RUSSO     | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE |
| 3) | BAGNARA   | GIANLUCA  | - | ASSESSORE       |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA     | - | ASSESSORE       |
| 5) | BRUNELLI  | MAURIZIO  | - | ASSESSORE       |
| 6) | GARBUGLIA | LUCIANA   | - | ASSESSORE       |
| 7) | MERLONI   | DENIS     | - | ASSESSORE       |
| 8) | MONTESI   | MARINO    | - | ASSESSORE       |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE MARTINELLI MASSIMO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

**PROT. GEN. N. 126891/2013      DELIBERAZIONE N. 385**

**COMUNE DI FORLÌ'. VARIANTE AL POC ED AL RUE AI SENSI DELL'ART.34 DELLA L.R. 24/03/2000 N.20, RELATIVA AL PROGETTO DENOMINATO "ASSE DI ARROCCAMENTO VARIANTE VIA E. MATTEI TRATTO COMUNALE". ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N.72 DEL 28.05.2013 FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33, COMMA 4-BIS, E DELL'ART. 34 L.R. 20/2000 E SS.MM.II.. ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 20/2000 E SS.MM.II..ESPRESSIONE PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEL TERRITORIO AI SENSI ART. 5 L.R. 19/2008 SS.MM.II..**

## LA GIUNTA PROVINCIALE

**Vista** la Variante al Piano Operativo Comunale (POC) ed al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) inerente il progetto denominato "Asse di arroccamento variante via E. Mattei tratto comunale", adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.72 del 28.05.2013, pervenuta a questa Amministrazione in data 02.07.2013 ed assunta al prot. prov.le n. **102217** del **03.07.2013**, con richiesta di parere in ordine alla:

- formulazione di riserve ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 4-bis, e dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii;
- espressione in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. ovvero alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12, del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- espressione del parere in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i..

**Premesso** che il Comune di Forlì è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), Piano Operativo Comunale (POC) e Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), adottati con deliberazione consiliare n. 98 del 23/6/2008 ed approvati con deliberazione consiliare n. 179 dell'1/12/2008, ai sensi dei commi 5 e 6-bis dell'art. 43 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20.

**Dato atto** che la Variante trasmessa si compone dei seguenti elaborati:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 28 maggio 2013 (adozione)
- Relazione Urbanistica
- PSC-POC – Tav. P 28- Stato modificato
- RUE – Tav. P 28 - Stato modificato
- POC – Elenco Vincoli espropriativi - Stralcio – Stato modificato
- Attestazione di avvenuta comunicazione di adozione della Variante alle Autorità Militari

**Richiamato** che questa Provincia, a seguito dell'analisi della documentazione acquisita, con nota identificata al prot. prov.le n. 110735 del 31.07.2013, ha richiesto al Comune di Forlì, integrazione alla documentazione di variante, in merito all'esigenza di produrre per la modifica introdotta i necessari approfondimenti rispetto ai seguenti temi:

- coerenza rispetto al PTCP, con particolare riferimento alla previsione del tracciato della via Emilia Bis ed alla realizzazione del tracciato di rango sovracomunale di tale importante infrastruttura;
- coerenza rispetto al PSC, con riferimento alla ricaduta sul sistema viabilistico di via Mattei ed aree limitrofe del conseguente carico di traffico, non pienamente valutato in tali termini dagli strumenti di pianificazione comunale sia sotto il profilo urbanistico, sia ambientale;
- relazione rispetto alla realizzazione del progetto definitivo della via Emilia Bis, come definito anche nell'ambito del P.R.U.S.S.T. "*Corridoio intermodale Forlì-Forlìmpoli*".

ed inoltre:

- ritenuto che la Variante in oggetto non potesse rientrare in alcuna delle categorie di esclusione di cui all'art.5 della LR n.20/00 e s.m.i., così come dichiarato dal Comune nella *Relazione urbanistica*, si chiedeva di procedere conseguentemente ad integrare la documentazione con uno studio di VALSAT, relativo agli effetti sul sistema ambientale e territoriale della nuova previsione, comprensivo delle misure necessarie per un corretto inserimento nel territorio dell'opera.

**Dato atto** che il Comune di Forlì ha provveduto, con lettera acquisita al prot. prov.le n. 116019 del 29/08/2013 a produrre gli elaborati integrativi di seguito elencati:

- Integrazioni/chiarimenti a nota provinciale PG 110735/2013 (su supporto cartaceo e DVD)
- Valsat (su supporto cartaceo e DVD)

- Progetto definitivo Asse arroccamento - Variante via Mattei (su DVD)

**Considerati gli obiettivi ed i contenuti della Variante, sintetizzati come segue:**

La proposta di Variante al POC e RUE in oggetto, viene formulata dal Comune di Forlì per adeguare gli strumenti urbanistici alle nuove esigenze sopravvenute e rappresentate da ANAS e dal *Servizio Programmazione Progettazione ed Esecuzione Opere Pubbliche*, per la realizzazione di una bretella provvisoria di collegamento stradale, tra la rotatoria posta alla fine dell'Asse di Arroccamento in corrispondenza dello svincolo "a quadrifoglio" del Sistema Tangenziale di Forlì e la Via Mattei.

Si tratta di opere infrastrutturali di interesse pubblico che il Comune intende realizzare per l'urgenza di garantire il collegamento del sistema tangenziale in corso di completamento, con le aree industriali di Villa Selva e Coriano, in attesa dell'esecuzione della Via Emilia bis, la quale non risulta presente nei programmi a breve termine delle amministrazioni interessate alla sua realizzazione.

Il progetto della bretella oggetto di Variante risponde alle migliori proposte da ANAS e si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi di carattere funzionale e gestionale:

- creare un raccordo provvisorio ma funzionale per dare una risposta efficace, in attesa della realizzazione della Via Emilia Bis, al problema del collegamento tra il Sistema Tangenziale e la zona industriale di Villa Selva, nonché al collegamento con il corridoio intermodale Forlì-Forlimpopoli e delle Aree Industriali connesse e la statale SS. 9 Emilia con direzione da e per Forlimpopoli-Cesena fuori dal centro abitato di Forlì;
- snellire i flussi di traffico ed agevolare gli spostamenti, in attesa della futura realizzazione della Via Emilia Bis per la quale non è ancora ipotizzabile la data di realizzazione.

L'esecuzione del raccordo è totalmente a carico del Comune, il quale con delibera di G.C. n. 3 del 17/01/2012, in accoglimento delle proposte avanzate da ANAS, ha disposto per il finanziamento dell'opera, l'ipotesi di ridestinare il contributo pari a 737.000 euro già incamerato dal Comune a seguito di quanto previsto nell'“*Accordo di programma per lo sviluppo del corridoio intermodale Forlì – Forlimpopoli e delle aree industriali connesse*” (Accordo Querzoli-Ferretti), disponendo di avviare pertanto la procedura necessaria alla modifica dell'Accordo suddetto.

Descrizione dell'intervento

Dalla *Relazione urbanistica* si desume che l'opera consiste principalmente:

- a) nella realizzazione di una bretella stradale, in leggero rilevato, a quattro corsie, due per ogni senso di marcia, ognuna di larghezza pari ml. 3,50, separate centralmente da una fascia di ml. 2,00 con inserita una barriera di sicurezza e con banchine stradali asfaltate di ml. 1,00;
- b) nella realizzazione di una nuova rotatoria, alla confluenza su Via Mattei del diametro esterno di ml. 60,00 a sua volta suddiviso, dall'esterno verso l'interno, in banchina stradale di ml. 1,00 due corsie da ml. 4,00 banchina stradale di ml. 1,00 a ridosso della rotatoria centrale a prato del diametro di ml. 38,00 protetta da un cordolo insormontabile;

Sono inoltre previste a corredo dell'opera:

- l'attuazione di adeguate opere di regimazione delle acque stradali, mediante la realizzazione di nuovi fossi di guardia ai piedi del rilevato e la tombinatura, in corrispondenza della nuova sede stradale, dei due scoli Consorziali Correcchio e Correcchino, con manufatti scatolari in c.a dimensionati in base alle prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica;
- la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione sulla carreggiata di collegamento tra la rotatoria dell'Asse e la nuova su via Mattei, la quale sarà a sua volta illuminata con led inseriti nel cordolo della rotatoria centrale e pali d'illuminazione sul perimetro esterno;
- la posa in opera della nuova segnaletica stradale verticale d'indicazione e di prescrizione e l'esecuzione della segnaletica orizzontale con caratteristiche prestazionali;

- la posa in opera delle barriere di sicurezza stradale di divisione tra i due sensi di marcia sulla strada di collegamento ed a protezione della banchina stradale a bordo del rilevato.

La dimensione della carreggiata stradale e le dimensioni della rotatoria su via Mattei sono il frutto di indicazioni derivanti dallo studio dei flussi di traffico e dai modelli di simulazione compiuti dall'Amministrazione comunale.

#### Inquadramento urbanistico

Come descritto nella *Relazione urbanistica*, l'intervento interessa aree di proprietà Comunale ed anche aree di proprietà privata, per le quali ANAS ha avviato una trattativa bonaria per l'acquisizione e per il passaggio al Comune. Risulta comunque necessario attivare le procedure per l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, come previsto dalla normativa vigente in materia.

La zona interessata è pianeggiante, con la strada posta in leggero rilevato rispetto al terreno di campagna.

L'intervento viene realizzato in aree di rispetto stradale, destinate dal POC vigente alla futura realizzazione della Via Emilia Bis, i terreni sono attualmente agricoli o in stato di abbandono, lontani da insediamenti civili ed a ridosso delle aree industriali di Coriano e Villa Selva.

Non vi sono, nelle aree interessate, segnalazioni di preesistenze archeologiche, posto che comunque i lavori prevedono scavi di sbancamento limitati allo strato superficiale agricolo ed anche lo scavo per la posa dei manufatti si limita ad una semplice risagomatura degli scoli già esistenti.

#### Elaborati oggetto Variante

Il Comune dichiara che la presente proposta di Variante non contrasta con i criteri generali e l'impostazione degli strumenti urbanistici vigenti e consiste nell'introduzione - negli elaborati urbanistici vigenti - delle previsioni di cui al progetto definitivo del raccordo stradale.

Gli elaborati degli strumenti urbanistici vigenti direttamente interessati dalla proposta di Variante sono modificati come di seguito descritto:

*PSC-POC – tav. P 28*

- Individuazione della nuova previsione di svincolo come *sottozona Im6b - Strade di interesse urbano ed extraurbano di progetto*;

*RUE – tav. P 28*

- Ridefinizione del perimetro della sottozona E5;

*POC – Elenco vincoli espropriativi*

- aggiornamento dell'elenco vincoli espropriativi con l'inserimento della previsione del nuovo svincolo;

*PSC-POC-RUE – tav. VA 28*

- aggiornamento fasce di rispetto stradale

#### Valutazione di sostenibilità ambientale VALSAT

In sede di verifica della documentazione di Variante al POC e RUE acquisita agli atti con prot. prov. n. 102217 del 03/07/2013, la Variante in oggetto è stata valutata dall'Amministrazione Provinciale non pienamente riconducibile ai casi previsti dall'art. 5 commi 4 e 5 della L.R. 20/2000, che escludono alcune puntuali categorie di varianti urbanistiche dalla preventiva valutazione ambientale.

Sulla Variante urbanistica oggetto del presente atto è stato pertanto redatto ed integrato un apposito elaborato di **“Valutazione di sostenibilità ambientale VALSAT”** (trasMESSO con lettera acquisita prot. prov. n. 116019/2013), finalizzato alla valutazione degli effetti sulle componenti ambientali delle modifiche apportate al Piano, secondo quanto indicato dall'articolo 5 della legge n. 20/00 e s.m.i..

Il Comune con appositi elaborati integrativi ha dimostrato che gli elementi di variante rispetto a quanto già previsto nelle aree interessate, in particolare sotto il profilo dell'impatto ambientale risultano oggettivamente assai limitati ed in particolare non determinano alcuna variazione significativa degli impatti ambientali rispetto a quanto già valutato nella pianificazione comunale e provinciale, trattandosi unicamente di aspetti

urbanistici legati principalmente ad una modifica della tipologia di svincolo ed alla sua traslazione in area adiacente (a distanza di circa 200 mt ) avente pressoché analoghe caratteristiche all'area prevista in precedenza,

**Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:**

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazioni n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.), approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successive varianti al Titolo III, Approvata con Delibera Giunta Regionale n. 144 del 16 febbraio 2009; e al Titolo II, Approvata con Delibera Giunta Regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

**Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:**

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;
- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante al PTCP ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 in recepimento dei Piani di gestione dei distretti idrografici dell'Appennino Settentrionale, dell'Appennino Centrale e del Piano regionale di Tutela delle Acque, adottata con delibera del Consiglio Provinciale n. 105921 del 29.11.2012;

**Dato atto** che l'Amministrazione Provinciale ha esaminato gli elaborati afferenti la proposta di Variante dovendo, per quanto di competenza:

- formulare le riserve ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 4-bis, e dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (di cui al successivo punto A);
- esprimere parere in merito alla valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (di cui al successivo punto B);
- esprimere parere in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i. (di cui al successivo punto C);

**Verificato l'iter amministrativo e la completezza degli atti:**

La Variante in oggetto, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 28 maggio 2013 secondo le procedure di cui al combinato disposto ex art. 12 della LR 37/2002 e agli artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., risulta completa di tutti gli elementi costitutivi, la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria; in particolare:

- è stata prodotta la dichiarazione, all'interno della Relazione urbanistica, che la proposta di Variante non presenta alcuna interferenza con:
  - zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267;
  - zone soggette a vincolo di trasferimento o consolidamento degli abitati ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;
- si dichiara che, contestualmente all'adozione della Variante, il Comune di Forlì ha richiesto all'Azienda U.S.L. di Forlì il parere ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) LR 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori;
- è stata prodotta dichiarazione del Dirigente del *Servizio Innovazione Imprese e Professionisti* recante attestazione dell'avvenuta comunicazione dell'adozione della Variante in oggetto alle seguenti Autorità Militari:
  - Comando VI Reparto Infrastrutture Ufficio Demanio e Servitù Militari – Bologna;
  - Aeronautica Militare Comando I<sup>a</sup> Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio – Milano;
  - p.c. Aeronautica Militare – 2° Gruppo M.A. - Forlì;

**Atteso** che il Comune dichiara inoltre che la Variante in oggetto:

- garantisce il rispetto delle dotazioni territoriali ed è coerente con l'impostazione generale della strumentazione urbanistica vigente, in quanto, non comporta nuovi incrementi delle previsioni insediative, né modifica le previsioni esistenti;
- incide sul dimensionamento delle dotazioni territoriali, incrementandone il bilancio complessivo;
- per la Variante non è stata redatta relazione Geologica, in quanto la Variante concerne esclusivamente la localizzazione di un'opera di pubblica utilità infrastrutturale, realizzata per conto della pubblica amministrazione, che non comporta l'inserimento di nuove previsioni insediative, né modifica in modo sostanziale le previsioni edificatorie esistenti, trattandosi di attrezzatura del territorio. Inoltre si attesta la non influenza delle previsioni introdotte sulle problematiche idrogeologiche, rispetto alle previsioni già assentite in sede di approvazione dello strumento urbanistico vigente, escludendo pertanto la necessità di ulteriori approfondimenti.
- l'intervento in progetto prevede la realizzazione di una bretella stradale in leggero rilevato, previo consolidamento dello scavo di cassonetto con la stabilizzazione a calce del piano di posa del rilevato, intervento del tutto analogo a quelli già effettuati in aree contigue e che non hanno evidenziato problematiche.
- in base alla Legge n. 64/74, e successivi decreti attuativi, la realizzazione dell'intervento in oggetto non è soggetta ad alcun vincolo sismico in quanto è di tipologia costruttiva in leggero rilevato, come le strade che collega, e non prevede la realizzazione di alcuna tipologia di edificio o opere in elevazione.

## **RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**Considerate** le premesse illustrative sin qui descritte, si svolgono le seguenti valutazioni finalizzate all'espressione dei pareri di competenza:

### **A) RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33, COMMA 4-BIS, E DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.**

**Preso atto** che la previsione introdotta, prende avvio anche dalla modifica, proposta nei Collegi di vigilanza del 15/03/2012 e del 30/07/2012, relativi all'“*Accordo di Programma in variante agli strumenti urbanistici*”

per lo SVILUPPO DEL CORRIDOIO INTERMODALE FORLÌ-FORLIMPOPOLI E DELLE AREE INDUSTRIALI CONNESSE." nei quali il Comune di Forlì ha proposto la ridestinazione a tale scopo della somma già versata dal soggetto attuatore (737.000 euro ) per la realizzazione dello svincolo della futura via "Emilia Bis" in uscita verso Villa Selva; ritenendo che la variazione della destinazione d'uso del contributo suddetto non costituisca variante sostanziale all'Accordo di Programma stipulato, ai sensi dell'art. 10, lett. e), del medesimo, in quanto l'opera di collegamento proposta dal Comune di Forlì fra il Sistema Tangenziale e la Via Mattei che verrebbe realizzata, risulta funzionale anche al futuro assetto con la via Emilia Bis, rispondendo quindi alle stesse scelte di pianificazione e programmazione sottese all'Accordo di Programma suddetto.

**Richiamate** le specifiche richieste avanzate dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena in sede di Collegio di Vigilanza del 15/03/2012 rispetto alle modifiche apportate all'Accordo citato:

- a) che la destinazione del contributo già erogato dai Soggetti privati all'opera di collegamento proposta dal Comune di Forlì fra Il Sistema Tangenziale e Via Mattei, non pregiudichi la realizzazione del previsto assetto della Via Emilia Bis con il suo collegamento alla viabilità interna a Villa Selva;
- b) che l'opera proposta risulti comunque compatibile e/o riutilizzabile anche nell'ambito dell'assetto definitivo, a seguito della realizzazione della via "Emilia Bis";
- c) che il Comune di Forlì si impegni ad assumere tutti gli obblighi relativi alla futura realizzazione degli innesti di collegamento viari con l'area produttiva di Villa Selva previsti per la Via Emilia Bis;

**Atteso** che stante quanto sopra, questa Amministrazione ha ritenuto necessario che l'Amministrazione comunale dimostrasse all'interno del procedimento di Variante, che l'opera "provvisoria" fosse o potesse divenire, sia dal punto di vista tecnico-funzionale che economico, direttamente propedeutica alla futura prosecuzione della via Emilia bis, in quanto opera strutturante di tutto il territorio provinciale, assicurando in tal senso la piena coerenza rispetto alla pianificazione provinciale.

**Preso atto** che l'Amministrazione Comunale con documentazione integrativa acquisita al protocollo provinciale n. 116019 del 29/08/2013 ha argomentato alle richieste sopra richiamate come segue:

1. Le previsioni di un collegamento della tangenziale alla rete infrastrutturale esistente, in modo tale da servire adeguatamente la zona industriale di Forlì (Coriano e Villa Selva) è presente in tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Gli strumenti di pianificazione sovraordinati al POC (PTCP e PSC) infatti rappresentano la priorità di tale collegamento, indicandolo quale raccordo della tangenziale al tracciato di progetto della via Emilia Bis. Si ritiene legittimo che – poichè l'attuazione della Via Emilia Bis richiederà tempi non brevi – l'Amministrazione Comunale, anche in ragione delle decisioni assunte con tutti i soggetti interessati nell'ambito del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma Querzoli-Ferretti - anticipi l'attuazione di tale collegamento, raccordandosi con quella che è l'infrastruttura primaria più prossima esistente in loco, ovvero con la Via Mattei.
2. Nella tav. 5 - Schema di assetto territoriale (scala 1:25.000) del PTCP viene indicato un raccordo tra tangenziale / Via Emilia Bis / Via Mattei, sostanzialmente analogo a quello oggetto di variante, che viene rappresentato con l'apposita simbologia di "svincolo di progetto" all'interno di un quadro di riferimento progettuale, avente valore di "Schema relazionale". Si ritiene dunque che l'opera infrastrutturale proposta dal Comune non contrasti con le previsioni di PTCP, ma sia rispettosa degli indirizzi e dei criteri di localizzazione da questo definiti alla scala territoriale di competenza.
3. Nella tavola ST – Sistema territoriale (scala 1:25.000) del PSC è riportato il sistema delle infrastrutture per la mobilità riferito all'intero territorio comunale. L'area in cui ricade l'opera in argomento è

individuata quale "Corridoio di tutela per la realizzazione delle strade di interesse urbano ed extraurbano di progetto". L'art. 28 - Sistema delle infrastrutture per la mobilità - delle Norme di PSC spiega che al centro delle scelte del piano strutturale vi è l'obiettivo della creazione di condizioni di qualità nell'accessibilità territoriale, mediante le seguenti scelte-base:

- l'integrazione delle modalità di trasporto (auto e autotrasporti privati/trasporto pubblico);
- la creazione di un sistema di infrastrutture nella fascia est del territorio (connessione del polo industriale di Villa Selva a nord al nuovo casello autostradale e alla Cervese in direzione Ravenna, e a sud allo scalo di Forlimpopoli e alle attrezzature logistiche relative). Le scelte del PSC sono conformi al dettato della LR n. 20/2000, la quale all'art. 28 – Piano strutturale comunale - sancisce la natura esclusivamente strategica di tale piano, che deve riguardare tutto il territorio comunale, e "delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo". Il PSC in particolare "individua le infrastrutture e le attrezzature di maggior rilevanza, per dimensione e funzione, e definisce i criteri di massima per la loro localizzazione". La LR n. 20/2000 al comma 3 sancisce che "Le indicazioni del PSC relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione al PSC." Sempre la LR n. 20/2000: all'art. 30, comma 3, sancisce che compete al POC - in conformità alla previsione di PSC – la definizione delle dotazioni territoriali e la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
- all'art. 39 – Opere di interesse comunale – sancisce che il Comune provvede mediante il POC alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse comunale e di quelle previste negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriali sovraordinati.

Si ritiene dunque che l'opera infrastrutturale proposta non contrasti con le previsioni di PSC, ma sia rispettosa degli indirizzi e delle politiche di miglioramento della soglia di accessibilità territoriale con particolare attenzione alla connessione del polo industriale di Villa Selva all'autostrada ed al sistema tangenziale in generale.

**4. L'opera non compromette la realizzazione della Via Emilia bis, ma è propedeutica alla realizzazione di quest'ultima, anche per le seguenti motivazioni:**

- a) si predispongono in tale fase i rilevati stradali, che potranno essere sostanzialmente riutilizzabili anche per i sedimi della futura via Emilia bis;
- b) si eseguono adeguate opere di regimazione delle acque stradali, mediante la realizzazione di nuovi fossi di guardia ai piedi del rilevato e la tombinatura, in corrispondenza della nuova sede stradale, dei due scoli Consorziali Correcchio e Correcchino, con manufatti scatolari in c.a dimensionati in base alle prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica, anticipando di fatto operazioni comunque indispensabili anche per la Via Emilia bis;
- c) si realizzano opere di pubblica illuminazione sulla carreggiata della Via Mattei, la quale in relazione alla Via Emilia bis assumerà comunque un ruolo fondamentale di accesso a Villa Selva e di collegamento al Comune di Forlimpopoli;
- d) si anticipano parzialmente opere di segnaletica verticale d'indicazione e di prescrizione, che potranno rendersi utili anche per la futura viabilità.

Si ribadisce comunque il carattere di temporaneità, provvisorietà e non definitività di tale raccordo, che rappresenta ad oggi la migliore soluzione disponibile per garantire il collegamento dei flussi provenienti dall'asse tangenziale verso Coriano e Villa Selva e viceversa, e potrà comunque essere adeguato e migliorato, in relazione alle nuove esigenze, sopravvenienti in fase di realizzazione del nuovo tracciato della Via Emilia. Infatti a breve sarà in funzione l'asse di arroccamento che va dal quadrifoglio di Via Mattei al Cimitero Monumentale e dovranno essere quindi demolite le due rampe di raccordo alla tangenziale, per ampliare la carreggiata stradale della tangenziale, che

*proseguirà fino al casello dell'autostrada. Conseguentemente sarà materialmente interdetto il collegamento con la rotatoria di Via Golfarelli e da questa il collegamento con la via Mattei ed il polo di Villa Selva. Il raccordo previsto non costituisce variante sostanziale al progetto della Via Emilia bis, ma ne anticipa uno dei contenuti principali, essendo finalizzato al rafforzamento della rete infrastrutturale di collegamento con la zona nord-est del Comune. Di fatto si tratta di traslare di circa 200 mt dalla posizione originaria la previsione di svincolo di progetto attualmente presente negli schemi relazionali della pianificazione sovraordinata*

**Preso in particolare atto** che il Comune di Forlì, garantisce che:

- la Variante in oggetto non costituisce variante sostanziale al progetto della Via Emilia bis, ma al contrario ne anticipa uno dei contenuti principali, essendo finalizzata al rafforzamento della rete infrastrutturale di collegamento con la zona nord-est del territorio comunale;
- il raccordo introdotto assume quindi carattere di temporaneità, provvisorietà e non definitività rappresentando ad oggi la migliore soluzione disponibile per garantire il collegamento dei flussi provenienti dall'asse tangenziale verso Coriano e Villa Selva e viceversa, e potrà comunque essere adeguato e migliorato, in relazione alle nuove esigenze, che si prospetteranno in fase di realizzazione del nuovo tracciato della Via Emilia Bis.

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra argomentato, che l'opera infrastrutturale proposta dal Comune, rispetti gli indirizzi ed i criteri di localizzazione generali definiti dal PTCP e dal PSC alla rispettiva scala territoriale di competenza, **si esprimono le seguenti riserve:**

- A.1. Si ritiene la Variante al RUE e al POC di Forlì in oggetto, compatibile con la pianificazione sovraordinata. L'Amministrazione Comunale dovrà specificare nella relativa delibera di approvazione, il carattere di temporaneità dell'opera, in coerenza con l'impegno a garantire le condizioni per la realizzazione del futuro assetto della Via Emilia Bis.**

**Riscontrato** inoltre che alla *Tavola 3-Carta Forestale e dell'uso del Suolo* nel PTCP è identificata la presenza nell'area interessata dall'opera di un filare meritevole di tutela ai sensi dell'art.10, posto che si tratta di un'opera pubblica e ravvisato che ai sensi del comma 7 del citato articolo è stabilito che: *"Nelle formazioni forestali e boschive è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, (...)";* al comma 8: *"(...)I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 7 e 7bis devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento."* ed inoltre al comma 8bis: *"Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boscata ai sensi dei commi 7 e 7bis, dovrà contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi. Tali opere di compensazione, da realizzare all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione, dovranno consistere nella ricostituzione delle formazioni boschive eliminate all'interno delle aree di collegamento ecologico di cui agli artt. 2, comma 1 lett. e), e 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, individuate dal presente Piano come ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche, di cui al successivo art. 55. (...)";*

- A.2. Si chiede all'Amministrazione comunale di verificare puntualmente la localizzazione del filare meritevole di tutela di cui all'art. 10 del PTCP, nell'area di sedime del progetto dell'infrastruttura, assicurando nel caso di interferenza dell'elemento tutelato con le opere**

previste, anche relativamente alle fasi di realizzazione dell'opera ed alle aree di impianto di cantiere, la soddisfazione di quanto disposto dall'art. 10 ai commi 8 e 8 bis delle Norme del PTCP, rispetto agli obblighi di riduzione di effetti negativi e di compensazione dei valori compromessi.

**B) PARERE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.**

**Dato atto:**

- che la L.R. 6/2009 ha integrato nella L.R. 20/2000 gli adempimenti in materia ambientale disposti dal D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008; pertanto ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima L.R. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale per le varianti al POC/RUE nell'ambito delle riserve/osservazioni al Piano adottato;
- che, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., sono stati individuati (comunicazione del 6/09/2013) i seguenti soggetti competenti in materia ambientale ai quali il comune ha trasmesso la Variante al fine di acquisirne il parere in merito alla valutazione ambientale:
  - ARPA Sezione Provincia di Forlì-Cesena;
  - Azienda USL di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- che con nota congiunta del 30 settembre 2013 (PGFC/2013/0008752), assunta agli atti con prot. prov.le n. .... del ...../2013, l'Azienda USL e ARPA di Forlì-Cesena hanno trasmesso i pareri richiesti contenuti nel Verbale di Conferenza istruttoria del 27/09/2013 di cui al prot AUSL 48010/2013 - ARPA n.7926/2013, ai sensi della LR 31/2002, art.41, della DGR 1446/2007 e del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. esprimendo dal punto di vista strettamente igienico-sanitario **parere favorevole** e con riferimento alle diverse matrici ambientali **parere favorevole** ritenendo pertanto che la variante **non debba essere assoggettata a VAS**;
- che, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 7, lettera b) della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., la Provincia, in qualità di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale “nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'art. 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate”;
- che, ai sensi della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 1 febbraio 2010 recante *“Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titolo I e II della L.R. n. 6 del 2009”*, dalla summenzionata disposizione di cui all'art. 5, comma 7, consegue che:
  - *“l'Amministrazione procedente deve inviare all'autorità competente le osservazioni pertinenti alla valutazione degli effetti ambientali del piano adottato;*
  - *che i termini perentori per l'emanazione del provvedimento con il quale Regione e Provincia si esprimono in merito alla valutazione ambientale decorrono dalla data di ricevimento delle osservazioni”*;

**Atteso che:**

- l'Amministrazione comunale, come previsto all'art. 5 comma 7 lett. b), ha comunicato a questa Amministrazione provinciale, con nota acquisita in data 6 settembre 2013 al prot. Prov. n.118076 che non risultano pervenute osservazioni relative alla Variante in oggetto, nel termine dei 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di avvenuta adozione

Considerate complessivamente condivisibili le valutazioni contenute nel Rapporto ambientale preliminare come di seguito sintetizzate:

### Inquinamento dell'aria

Potrebbe verificarsi nella zona un potenziale incremento delle emissioni atmosferiche, dovuto all'aumento di traffico veicolare in uscita ed entrata da Coriano e Villa Selva, in particolare nelle ore di punta.

*Misure compensazione e/o mitigazione:* gli impatti ambientali del raccordo risultano essere stati ampiamente valutati:

- nell'ambito della procedura ministeriale di V.I.A. relativa al Sistema Tangenziale conclusasi con l'approvazione con decreto Ministeriale DEC/VIA 725 del 10 maggio 2002;
- nello screening relativo al completamento del Polo Produttivo di Villa Selva, già conclusosi positivamente con l'approvazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di cui alla Deliberazione n. 138 del 28/03/2006;

Inoltre le opere di forestazione ambientale presenti in zona (progetto CRITECO) si ritengono sufficienti per contribuire alla mitigazione

### Inquinamento Acustico

Il Comune di Forlì ha adottato il 22/10/2007 il Piano di Zonizzazione Acustica di cui al D.P.C.M. del 14/11/97 e legge quadro 447/95. In base a tale Piano di Zonizzazione Acustica, le aree di progetto ricadono all'interno di *classe acustica IV – Aree di intensa attività umana – Aree in corso di attuazione o da attuare – stato di progetto*. La normativa prevede che in fase di progetto degli interventi debbano essere redatte le apposite *Valutazioni previsionali di clima acustico* tenendo in considerazione le modifiche apportate dalla variante.

La realizzazione di intersezioni a rotatoria, di canalizzazioni degli accessi o altre opere stradali comunque finalizzate ad un miglioramento complessivo dell'accessibilità e mobilità veicolare potrebbero consentire un rallentamento del flusso veicolare e dovrebbero portare ad un complessivo miglioramento del clima acustico

*Misure compensazione e/o mitigazione:* In generale gli impatti ambientali di del raccordo risultano essere stati ampiamente valutati:

- nell'ambito della procedura ministeriale di V.I.A. relativa al Sistema Tangenziale conclusasi con l'approvazione con decreto Ministeriale DEC/VIA 725 del 10 maggio 2002;
- nello screening relativo al completamento del Polo Produttivo di Villa Selva, già conclusosi positivamente con l'approvazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di cui alla Deliberazione n. 138 del 28/03/2006;

Non sono necessarie pertanto ulteriori misure.

### Impermeabilizzazione di suoli

Sarà necessaria un'adeguata progettazione degli interventi di *invarianza idraulica*, atti ad assicurare che non si verifichi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa, come richiesto dall'art. 9 della Normativa del Piano Stralcio di Bacino per il rischio idrogeologico. Non sono necessarie ulteriori misure.

### Traffico

Gli impatti ambientali di tale raccordo risultano essere stati ampiamente valutati:

- nell'ambito della procedura ministeriale di V.I.A. relativa al Sistema Tangenziale conclusasi con l'approvazione con decreto Ministeriale DEC/VIA 725 del 10 maggio 2002;
- nello screening relativo al completamento del Polo Produttivo di Villa Selva, già conclusosi positivamente con l'approvazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di cui alla Deliberazione n. 138 del 28/03/2006. Viene comunque ribadito il carattere di temporaneità, provvisorietà e non definitività del raccordo oggetto di variante urbanistica, che rappresenta ad oggi la migliore soluzione disponibile per

garantire il collegamento dei flussi provenienti dal Sistema Tangenziale verso Coriano e Villa Selva e viceversa.

Poiché è imminente l'apertura al traffico dell'intero asse di arroccamento, dal quadrifoglio di Via Mattei fino a Viale Bologna (Via Emilia), in attesa della realizzazione della Via Emilia Bis il mancato collegamento tra Sistema Tangenziale e polo di Villa Selva produrrebbe un'insostenibile aggravio di traffico sugli svincoli più prossimi (svincoli Via Roma e Via Bertini e svincolo in costruzione di via Fermi) e di conseguenza sulla viabilità locale. Il raccordo previsto non costituisce variante sostanziale al progetto della Via Emilia bis, ma ne anticipa uno dei contenuti principali, essendo finalizzato al rafforzamento della rete infrastrutturale di collegamento con la zona nord-est del Comune.

Di fatto si tratta di traslare di circa 200 mt dalla posizione originaria la previsione di svincolo di progetto attualmente presente negli schemi relazionali della pianificazione sovraordinata.

*Misure compensazione e/o mitigazione:* Nel merito si richiamano gli studi condotti per la progettazione del sistema tangenziale del Comune di Forlì e lo screening relativo al completamento del Polo Produttivo di Villa Selva che, partendo dagli impatti di traffico presunti e simulati, attestano la corretta tenuta del sistema, l'assenza di elementi di crisi e appesantimenti di tale settore urbano e la funzionalità delle intersezioni, in relazione alla soluzione di viabilità proposta con la presente variante

#### Considerazioni finali

Sotto il profilo urbanistico ed ambientale, non si rilevano vincoli e tutele che possano costituire impedimento alla modifica. La Variante in esame non ha effetti sugli strumenti di pianificazione territoriali sovraordinati, né sul Piano strutturale. Non vi sono impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. Non sono introdotte modifiche alle previsioni insediative di POC, in termini di nuove potenzialità edificatorie. Non si ravvisano problematiche relative all'impatto della Variante sull'ambiente, in quanto le modifiche introdotte non porteranno ad un peggioramento del livello di qualità ambientale del quadrante urbano di riferimento. In conclusione si ritiene che la Variante in oggetto, valutati gli elementi sopraindicati e richiamati gli studi condotti per la progettazione del sistema tangenziale del Comune di Forlì, non generi impatti ambientali.

Tenuto conto del parere favorevole espresso dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, si ritengono in linea generale condivisibili le valutazioni conclusive che portano l'Amministrazione Comunale a non ravvisare nel complesso impatti significativi sull'ambiente, ovvero non già in precedenza valutati, conseguenti alla Variante urbanistica.

**Si esprime una valutazione ambientale nel complesso positiva alle seguenti condizioni:**

- B.1.** Come già indicato nell'elaborato di Valsat, in fase di realizzazione delle opere stradali previste, il Comune provvederà a verificare ed assicurare la piena applicazione di tutte le prescrizioni di carattere ambientale determinate sia nell'ambito della *Procedura ministeriale di V.I.A. relativa al Sistema Tangenziale*, conclusasi con decreto ministeriale DEC/VIA 725 del 10 maggio 2002, sia nello *Screening relativo al completamento del Polo Produttivo di Villa Selva*, di cui alla deliberazione G.P. n. 138 del 28/03/2006.

#### **C. INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008**

Il Comune nella *Relazione urbanistica* allegata alla Variante, dichiara di ritenere **non necessaria** la redazione di una apposita Relazione Geologica argomentando che trattasi di mera localizzazione di opera pubblica di carattere infrastrutturale che non comporta l'inserimento di nuove previsioni insediative ed attestando la non

influenza delle previsioni introdotte sulle problematiche idrogeologiche, rispetto alle previsioni già assentite in sede di approvazione dello strumento urbanistico, escludendo pertanto la necessità di ulteriori approfondimenti.

**C.1. Si prende atto di quanto dichiarato dal Comune in merito alla non influenza delle opere proposte rispetto a quanto già verificato in sede di approvazione dello strumento urbanistico vigente e si esprime pertanto parere favorevole.**

**Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;**

**Visti i pareri espressi, dalla P.O. del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale e dal Dirigente del Servizio Bilancio Finanze e Provveditorato, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00**

**A voti unanimi;**

## **DELIBERA**

1. **Di formulare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 4-bis, e dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., in merito alla Variante al POC ed al RUE del Comune di Forlì, inerente il progetto denominato "Asse di arroccamento variante via E. Mattei tratto comunale". Adottata con Delibera C.C. n.72 del 28.05.2013, **le riserve riportate ai precedenti punti A.1 e A.2 della parte narrativa;**
2. **Di esprimere**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., in relazione ai contenuti della Variante urbanistica **in merito alla valutazione ambientale, parere positivo alle condizioni definite al punto B.1. della parte narrativa;**
3. **Di esprimere**, ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/2008, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, prendendo atto di quanto dichiarato dal Comune in merito alla non influenza delle opere proposte rispetto a quanto già verificato in sede di approvazione dello strumento urbanistico vigente, **parere favorevole;**
4. **Di richiamare** il Comune di Forlì, al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione tecnica degli strumenti urbanistici comunali, a verificare che la presente Variante al POC e RUE sia compatibile con quanto definito nella *"Revisione al Piano operativo comunale e contestuale introduzione di modifiche normative al regolamento urbanistico ed edilizio"* recentemente adottata con delibera C.C. n. 95 del 30 luglio 2013;
5. **Di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento deliberativo al Comune di Forlì ed al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, per il seguito di competenza.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Forlì



## PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

(Delibera prot. n. 126891 del 04/10/13)

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa .....

Lì, 03/10/2013

☒ IL DIRIGENTE DEL SETTORE

.....  
*S. Maria Fazio*

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 7/10/13

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

.....  
*[Signature]*

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile .....

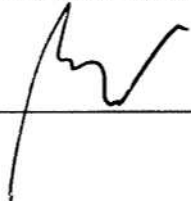
Lì,

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

.....

**IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:**

**IL PRESIDENTE**



**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**



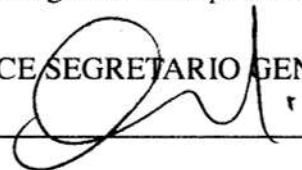


---

**PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 11 OTT. 2013 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**



---

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

